

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE  
DEN EUROPÆISKE UNIONES DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION  
EUROOPA LIIDU KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION  
COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS AN AONTAIS EORPAIGH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA  
EIROPAS SAVIENĪBAS TIESA



LUXEMBOURG

EUROPOS SAJUNGOS TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-UNJONI EWROPEA  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA  
CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKEJ ÚNIE  
SODIŠČE EVROPSKE UNIJE  
EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

## ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

2 maggio 2012 \*

«Riunione di cause»

Nella causa C-162/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con decisione del 19 ottobre 2011, pervenuta in cancelleria il 2 aprile 2012, nel procedimento

**Airport Shuttle Express scarl,**

**Giovanni Panarisi**

contro

**Comune di Grottaferrata,**

con l'intervento di:

**Federnoleggio,**

e nella causa C-163/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con decisione del 19 ottobre 2011 e del 1° dicembre 2011, pervenuta in cancelleria il 2 aprile 2012, nel procedimento

**Società Cooperativa Autonoleggio Piccola arl,**

**Gianpaolo Vivani**

contro

\*Lingua processuale: l'italiano.

Comune di Grottaferrata,

con l'intervento di:

Federnoleggio,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito il primo avvocato generale, sig. J. Mazák,

ha emesso la seguente

**Ordinanza**

- 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione degli articoli 26, 49 e 90 TFUE, dell'articolo 3 TUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e con gli articoli 3, 4, 5 e 6 TFUE, degli articoli 101 e 102 TFUE, nonché del regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (GUL 251, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro (GU 1998, L 4, pag. 10).
- 2 Poiché le suddette cause sono connesse quanto all'oggetto, occorre disporre la riunione ai fini della fase scritta e orale nonché della sentenza, in conformità all'articolo 43 del regolamento di procedura.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

**Le cause C-162/12 e C-163/12 sono riunite ai fini della fase scritta e orale nonché della sentenza.**

Lussemburgo, 2 maggio 2012

Il cancelliere



Il presidente

A. Calot Escobar

V. Skouris

I - 2

